

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 286

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CASOLI, GIORGI e
AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1992

Modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
recante norme per la elezione dei consigli regionali delle
Regioni a statuto normale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel prendere in esame i nodi di carattere organizzativo e strutturale che sono d'ostacolo alla funzionalità dell'istituto regionale, la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, nella sua relazione conclusiva (*Doc. XVI-bis* della IX legislatura, pag. 67) ha sottolineato l'opportunità di consentire che la giunta possa essere composta anche da membri esterni al consiglio regionale, superando il divieto posto dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione; la necessità di accrescere il numero dei consiglieri regionali, da ancorare a precisi parametri, in modo da assicurare ai consigli maggiore funzionalità e rappresentatività, nonché di definire un termine per la costituzione delle giunte a

sanzione dello scioglimento dei consigli e della previsione di un più preciso riconoscimento e di una esplicita garanzia dell'autonomia organizzativa delle Regioni.

Se la prima, la terza e la quarta delle proposte, avanzate nell'ordine dalla Commissione parlamentare, pur ampiamente condivisibili, comportano tempi di attuazione non brevi, sia per la necessità di precisarne i contenuti, sia perchè implicano procedure di revisione costituzionale, non altrettanto può dirsi relativamente alla proposta di adeguare la composizione numerica dei consigli delle Regioni a statuto ordinario alle reali esigenze di funzionalità emerse in un ventennio di esperienza regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il problema è infatti noto in tutti i suoi aspetti e sollecita l'adozione di una soluzione tempestiva, se non si vuole trascinare per un altro quinquennio una questione già risolvibile.

L'attuale composizione numerica dei consigli regionali è stata definita dalla relativa legge elettorale (legge 17 febbraio 1968), quando ancora non poteva conoscersi né la caratterizzazione funzionale, che le regioni avrebbero assunto con i decreti del 1972 e del 1977, né l'assetto organizzativo, in seguito stabilito da ciascuna regione col proprio statuto.

È noto come gli statuti regionali, pur con sfumature diverse, abbiano optato per una forma di Governo caratterizzata da una combinazione di componenti parlamentari ed assembleari.

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico della Regione, che non interviene solo nella approvazione di leggi e regolamenti, ma partecipa degli atti di alta amministrazione, in specie dei programmi sia generali che settoriali; le commissioni consiliari, a loro volta, non si limitano a svolgere funzioni istruttorie nel procedimento legislativo, ma esplicano funzioni di vigilanza ed esercitano poteri deliberativi, in stretta collaborazione con gli apparati assessorili o dipartimentali.

L'inadeguatezza della composizione numerica dei consigli è ben presto emersa nella esperienza delle regioni; in particolare non è risultata garantita, all'interno degli organismi consiliari, una proporzionalità corrispondente a quella delle assemblee, data anche la segmentazione del sistema politico.

Tale problema interessa tutte le regioni, ed in special modo quelle incluse nei primi scaglioni, data l'estrema esiguità del numero di consiglieri ad essi corrispondenti.

Non meno avvertita è poi l'esigenza di garantire una rappresentanza più equilibrata delle istanze territoriali comprese nella regione, specie nelle realtà caratterizzate dall'esistenza di grandi concentrazioni urbane. Se per conseguire tale scopo occorrerebbe rivedere i meccanismi di assegnazione dei seggi, e forse anche introdurre una riserva automatica per le province minori, non c'è dubbio che un allargamento della composizione dei consigli attenuerebbe in parte il problema.

Resta poi da considerare la inadeguatezza dell'attuale articolazione in scaglioni definita dalla legge n. 108 del 1968 rispetto alla realtà della regione Lombardia. L'ultimo scaglione (regioni con popolazione superiore ai sei milioni di abitanti) non è infatti sufficiente a coprire le esigenze di rappresentanza di regioni la cui popolazione superi di molto la soglia di tale scaglione. È appunto il caso della regione Lombardia, la cui popolazione già sfiorava, nel censimento del 1981, i nove milioni di abitanti (8.899.000).

L'introduzione nel meccanismo attuale di quegli aggiustamenti urgenti imposti dalla necessità di garantire, all'interno della logica della legge n. 108, un maggior grado di funzionalità e rappresentatività non esclude per il futuro l'opportunità di procedere ad un'ampia revisione della legislazione regionale elettorale.

Il numero dei membri dei consigli viene accresciuto dalla presente proposta nella eguale misura di dieci unità, al fine di garantire condizioni di operatività anche nelle Regioni meno popolose (ciò che non si potrebbe ottenere con incrementi proporzionali).

In secondo luogo il progetto prevede la creazione di un nuovo scaglione comprensivo delle Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti, cui si assegnano centodieci membri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio regionale è composto:

di 110 membri nelle regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti;

di 90 membri nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

di 40 membri nelle altre regioni».